

Delibera n° 1736

Estratto del processo verbale della seduta del
20 novembre 2020

oggetto:

INTESA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visti:

- l'ACN vigente per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2- nonies, della legge. 138/2004, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di data 8 luglio 2010;
- l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto in attesa della conclusione della contrattazione per il triennio economico e normativo 2016-2018;

Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 29.7.2009, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto, tra l'altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, ed è stato contestualmente individuato in tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del "Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all'Accordo integrativo regionale" sottoscritto il 29.3.2012 dal Presidente della Regione e dalle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE;

Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. dd. 17.07.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 10 luglio 2020 è stata da ultimo modificata la composizione dell'anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico;

Ricordato che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Visto l'ACN 28.10.2020 per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2020 il quale prevede, all'art. 3, che "Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il

coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia”;

Vista l'Intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2, approvata nella riunione del Comitato regionale tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2020 e sottoscritta il 18.11.2020;

Rilevato che lo scopo dell'intesa è disciplinare il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi per fornire alla popolazione una risposta ed una conseguente tempestiva presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19 ed individuare per il contenimento dell'epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free;

Considerato che la grave situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, rendono quanto mai necessario assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità per contribuire a mantenere sotto controllo la trasmissione del virus;

Dato atto che l'applicazione dell'allegata Intesa per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Precisato che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'Intesa per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità
delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'Intesa per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 sottoscritta il 18.11.2020 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei medici di Medicina Generale, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che l'applicazione dell'allegata Intesa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Intesa per il rafforzamento delle attività territoriali nel rispetto delle disposizioni in essa contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
4. di dare atto che l'Intesa per il rafforzamento delle attività territoriali è resa immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE